



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.72 del 22.04.2013

OGGETTO	Atto di citazione di terzo (ex art. 106 C.P.C) Sig. Donato Lemma Marcello/Comune .Nomina legale.
----------------	--

L'anno duemilatredici addì ventidue del mese di aprile alle ore 13.00 , nella sala delle adunanze,previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

SIDOTI PINTO Dott. SALVATORE	P
LO CICERO Rag. GIUSEPPE	A
NICOLOSI Prof. TERESA	A
BASILE GIGANTE MARIA ROSARIA	P
SAVIO Dott. ANTONIO	A
CARROCCETTO FELICIA	P
SALANITRO Dott. LUIGI	P

Totale presenti 4

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale **Dott.Rachele Caristo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ,il Dott. Salvatore Sidoti Pinto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali n. 72 avente ad oggetto: Atto di citazione di terzo (ex art. 106 C.P.C) Sig. Donato Lemma Marcello/Comune .Nomina legale

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile

Hanno espresso parere favorevole

Ritenuto la proposta meritevole di approvazione.

Richiamato l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Con voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali oggetto: Atto di citazione di terzo (ex art. 106 C.P.C) Sig. Donato Lemma Marcello/Comune .Nomina legale

Di Conferire incarico ,affinchè tuteli gli interessi dell'Ente, all'Avv .Emidio Riolo ,con studio Legale in Acquadolci Via Cicerone n.8.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per quanto di competenza.

Con successiva votazione, ad unanimità , la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Salvatore Sidoti Pinto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

- Viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs 18.06.2009 n. 69.
- Viene trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –Art.134 ,comma 4° del D.Lgs 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile –Art. 134-comma 4° del D.lgs 267/00

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

Copia conforme all'originale ,in carta libera ,
ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

n. 78 del 22.04.2013

SU INDICAZIONE DI	
SETTORE DI COMPETENZA	SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	GAGLIANI GIUSEPPINA

OGGETTO	ATTO DI CITAZIONE DI TERZO (EX ART. 106 C.P.C.) SIG. DONATO LEMMA MARCELLO/ COMUNE - NOMINA LEGALE.
---------	--

Premesso che con Atto di Citazione di Terzo (ex art.106 C.P.C.) del Tribunale di Patti - Sezione Distaccata di S. Agata Militello, notificato a Questo Ente in data 26/02/2013, protocollo n. 1770, il Sig. Donato Lemma Marcello rappresentato e difeso dal Dott. Rosario Di Blasi, cita il Comune di San Fratello, nella persona del Sindaco pro tempore a comparire dinnanzi al Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S. Agata Militello all'udienza del 01/07/2013.

Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco a proporre opposizione all'atto di citazione come sopra descritto, al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Visto l'Ord.to Amm. vo EE.LL. vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune, a proporre opposizione all'Atto di Citazione di Terzo (ex art. 106 C.P.C.) del Tribunale di Patti - Sezione Distaccata di S. Agata di Militello, proposto dal Sig. Donato Lemma Marcello, rappresentato e difeso dal Dott. Rosario Di Blasi;

Conferire incarico ad un legale che l'Organo Esecutivo andrà ad individuare, per tutelare e difendere gli interessi del Comune;

Impegnare la somma di € 250,00 con imputazione al Servizio 1.01.08.03.00 – Competenza stante che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento sul servizio bilancio esercizio finanziario 2012;

Dare Atto che alla accettazione del presente incarico il professionista nominato si impegna formalmente a determinare il compenso applicando i minimi tariffari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI

IL PROPONENTE

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Data - 4 MAR. 2013

Il Responsabile

[Signature]

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 08.03.13

Il Responsabile

RUBIANO ANTONINO
[Signature]

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta, sul Servizio 1-01-08-03-00, Bilancio 2013, in quanto la spesa rientra nei dodicesimi dello stanziamento del bilancio 2012

Data 08.03.13

Il Responsabile

RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO
[Signature]
(Sig. RUBIANO Antonino)

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

Il Responsabile

STUDIO LEGALE
DOTT. ROSARIO DI BLASI
Via Torrecandele, 76 - Sant'Agata Militello (Me)
Tel. 0941721098 - Telefax: 1782712207 - Cell. +393332626543
PEC: rosario.dibiasi@pec.giuffre.it - e-mail: rosario.dibiasi@email.it

COPIA
Originale

TRIBUNALE DI PATTI
- SEZIONE DISTACCATA DI SANT'AGATA MILITELLO -
G.U. Dott. Antonino Casdia - R.G. N. 962/2012

ATTO DI CITAZIONE DI TERZO (EX ART. 106 C.P.C.)

Il Sig. Donato Lemma Marcello, Cod. fisc. DNT MCL 70R25G 273X, nato il 25.10.1970 a Palermo, residente in Sant'Agata Militello, Via Sardegna n. 1, elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello, Via Torrecandele, 76, presso lo studio del Dott. Rosario Di Blasi del Foro di Patti, Cod. fisc. DBL RSR 84B06 G377D, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, e che dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria inerenti al presente procedimento a mezzo fax all'utenza n. 1782712207, ovvero a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo rosario.dibiasi@pec.giuffre.it, comunicato all'Ordine degli Avvocati di Patti ai sensi della Legge n. 2 del 28.01.2009;

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto DONATO LEMMA MARCELLO, nato a Palermo il 25.10.1970, e C. DNTMCL.70R25G273X, residente in Sant'Agata Militello, Via Sardegna n. 1, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. 4 Marzo 2010 n. 28, circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto nonché circa i benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, leggo e rappresentarmi e difendermi, nella presente procedura e giudizio, in ogni fase e grado, in appello, in opposizione, in esecuzione ed opposizione alla esecuzione, il DOTT. ROSARIO DI BLASI del Foro di Patti al quale conferisco tutti i poteri inerenti e conseguenti, compresi quelli di appellare, chiamare in causa terzi e spiegare domande riconvenzionali, di transigere, di accettare finanze, transigere e conciliare sia giudizialmente che stragiudizialmente, di ricevere somme e di rilasciare quietanze anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, nonché di sottoscrivere ogni atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato adernamente conferitogli

Dichiaro espressamente di avere preso visione della presente procura e di averne all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e, talmente, autorizzato il Dott. Rosario Di Blasi e tutti i suoi collaboratori e colleghi, al trattamento dei miei dati personali per qualsiasi finalità che sia connessa all'incarico professionale che è stato conferito con il presente mandato

- convenuto -

PREMESSO

- che con atto di citazione notificato in data 14.12.2012, che si trova postea con assoluta fedeltà riprodotto (SUB A), il Sig. Oriti Salvatore ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Sig. Donato Lemma Marcello;
 - che l'esponente, Sig. Donato Lemma Marcello, così convenuto in giudizio, si costituiva tempestivamente con la comparsa di risposta che si trova postea con assoluta fedeltà riprodotta (SUB B);
 - che ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ed al fine di permettere la citazione del Comune di San Fratello nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., il Giudice, ha spostato la data della prima udienza al 01.07.2013, ore di rito (SUB C).
- Tanto premesso, l'esponente, *ut supra* rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,


CITA

il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, sita in San Fratello (ME), alla Via Serpi,

A COMPARIRE


dinanzi al Tribunale di Patti - Sezione distaccata di Sant'Agata Militello - all'udienza del 01.07.2013, ore di rito, Giudice Istruttore Dott. Antonino Casdia, designato nella causa

Eleggo domicilio presso il suo studio in Sant'Agata Militello (ME) - Via Torrecandele n. 76



Vera la firma

Dott. Rosario Di Blasi



26 FEB 2013

1770

(iscritta al n. 962/2012 R.G.) vertente tra il Sig. Oriti Salvatore (attore) ed il Sig. Donato Lemma Marcello (convenuto), con espresso invito a costituirsi almeno venti giorni prima di tale data, nei modi e nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 c.p.c., e con l'espresso avvertimento che, in difetto, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come segue:

- **In via preliminare e nel rito:** DICHIARARE l'inefficacia e/o la nullità e/o la inesistenza dell'atto di citazione per tutte le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, che qui si intendono integralmente richiamate.
- **Nel merito:** RESPINGERE le pretese attoree tutte, così come formulate nell'atto di citazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
- **In via subordinata,** nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, RICONOSCERE E DICHIARARE che il sinistro del 17.04.2012 per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa e/o negligenza del Comune di San Fratello e, pertanto, CONDANNARE il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco *pro tempore*, a tenere indenne e a manlevare il convenuto Sig. Donato Lemma Marcello da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico dall'accoglimento totale o parziale delle domande attoree.
Con ampia riserva di integrazione, precisazione e modificazione delle domande, delle conclusioni e delle istanze istruttorie, nei termini di legge, anche all'esito dell'esame dell'atto con cui la parte chiamata si costituirà, eventualmente, in giudizio.
- **In via istruttoria,** accogliere tutte le istanze già formulate nella comparsa di costituzione e risposta, che qui si intendono integralmente richiamate.

Riproduzione dell'atto di citazione:

Studio Legale
Avv. Maria Tiziana Scolaro
Torrenova, via Mazzini n. 111
Tel. e fax 0941-784363 ab. 785177
Cell. 347.1002995 E-mail: scolaromari@alice.it

TRIBUNALE DI PATTI
SEZ. DISTACCATA DI S.AGATA MILITELLO

ATTO DI CITAZIONE

Il Signor **Oriti Salvatore** titolare dell'Autosalone- Autonoleggio con sede in S. Agata Militello, SS113 C/da San Giuseppe, P.Iva: 01889260830, elettivamente domiciliato in Torrenova, via Mazzini n. 111, presso lo studio dell'Avv. Maria Tiziana Scolaro (C.F.: SCLMTZ71C58H982B) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al n. di fax 0941.784363 o all'indirizzo PEC: avvmtizianascolaro@pec.giuffre.it

CITA

Il signor **Donato Lemma Marcello** (C.F.DNTMCL70R25G273X) residente in S. Agata Militello, via Sardegna n. 1 a comparire dinanzi al Tribunale di Patti, Sez. Distaccata di S. Agata Militello, all'udienza del ¹⁵⁻⁰³⁻²⁰¹³ 14 marzo 2013 ore 9,00 e segg. soliti locali, con l'invito a comparire e a costituirsi, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che, in caso di costituzione tardiva o di mancata costituzione, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., oppure ne sarà dichiarata la contumacia

PREMESSO

A) In data 30.03.2012, in S. Agata Militello, il Signor Donato Lemma Marcello si recava presso l'autosalone-autonoleggio di proprietà del Signor Oriti Salvatore al fine di prendere una vettura in locazione (a noleggio senza conducente).

B) Dopo la firma del relativo contratto e le altre formalità di rito, il Signor Oriti consegnava al Signor Donato Lemma la vettura Opel Corsa Tg BZ 991 NK per ~~sette giorni~~ dal 30.03.2012 al 06.04.2012.

C) In data 06.04.2012 il Signor Donato Lemma restituiva la vettura Opel Corsa Tg BZ 991 NK, non pagando il relativo costo ammontante ad € 210,00 e prendeva a noleggio una Fiat Punto Dinamyc Tg. CR 301 MH per il periodo dal

Costituisco e nomino mio procuratore l'Avv. Maria Tiziana Scolaro del Foro di Patti affinché mi rappresenti e difenda nel presente giudizio e nelle fasi successive conferendole ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare terzi in causa, di transigere e conciliare, incassare somme, quietanzare, rinunciare al giudizio nonché di nominare sostituti processuali e quant'altro previsto dalla legge. Dichiaro espressamente di essere stata resa edotta ai sensi dell'art. 4, 3 comma, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione nonché di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati. Eleggo domicilio in Torrenova via Mazzini n. 111.

[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]

06.04.2012 al 17.04.2012 dicendo che avrebbe provveduto a pagare l'intero importo dovuto alla consegna della detta vettura.

D) Il Signor Oriti consegnava al Signor Donato Lemma la vettura di sua proprietà, con il pieno del carburante, in perfette condizioni di manutenzione ed in stato di servire all'uso richiesto dallo stesso garantendogli, tra l'altro, il pacifico godimento durante la durata del contratto.

E) Il Signor Donato Lemma, dopo aver riconosciuto la idoneità della vettura Fiat Punto Dinamyc Tg. CR 301 MH per l'uso richiesto e pattuito la prendeva in consegna con tutti gli accessori, ed andava via, alla guida del veicolo.

F) Il convenuto non solo non provvedeva a pagare quanto dovuto per il noleggio di entrambe le vetture, ammontante ad € 540,00, ma in data 17 aprile 2012 provocava un incidente in c/da San Giorgio del Comune di S. Fratello, distruggendo completamente la vettura di proprietà dell'autosalone Oriti e concessale a noleggio.

G) Non è stato possibile spostare la vettura senza l'intervento del carro-attrezzi per il quale l'odierno attore ha dovuto affrontare un costo di € 180,00.

H) Il Signor Oriti è stato privato di una macchina utilizzata dallo stesso per concederla a noleggio per 63 giorni (dal 18 aprile sino al 19 giugno data in cui ha rimpiazzato il proprio parco auto con l'acquisto di una vettura sostitutiva) con un mancato guadagno di € 2.520,00. La vettura veniva concessa a noleggio per € 40,00 al giorno.

I) La vettura, aveva al momento del sinistro un valore di € 3.800,00. L'odierno attore ha verificato la possibilità di riparare la stessa ma detta riparazione è apparsa antieconomica.

L'attore ha dovuto pertanto comprare una vettura simile in modo da rimpiazzare il proprio parco macchine da concedere a noleggio. Per il detto acquisto avvenuto il 19.06.2012, ha pagato la somma di € 3.000,00 oltre ad € 300,00 per il relativo trasporto ed € 125,00 per il passaggio di proprietà.

L) Il signor Oriti deve provvedere alla demolizione dell'auto e pertanto affrontare le relative spese delle quali se ne chiede espressamente il rimborso oltre alle spese fisse di esercizio (bollo auto).

RITENUTO

- Che non sussistono dubbi che tutti gli accadimenti di cui in premessa con tutte le relative conseguenze (deterioramento del veicolo e ulteriori danni) sono derivati a causa imputabile esclusivamente al convenuto Donato Lemma Marcello.
 - Che il Signor Donato Lemma ai sensi dell'art. 3 del contratto di noleggio si era obbligato a *"condurre il veicolo, a custodirlo congiuntamente agli accessori forniti, in modo diligente e nel rispetto di tutte le norme di legge"*
 - Che ai sensi dell'art. 1578 c.c. il conducente deve *1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto.*
 - Che il Signor Donato Lemma doveva restituire la vettura nello stato medesimo in cui l'aveva ricevuta.
 - Che in ogni caso il Signor Donato Lemma dovrà rispondere quale custode della vettura Fiat Punto Dinamyc Tg. CR 301 MH per tutti i danni provocati al Signor Oriti.
 - Che nonostante i ripetuti solleciti verbali a cui sono seguiti formali inviti ad adempiere (raccomandata n. 144884252596 del 14.06.2012) il Signor Oriti non ha ricevuto né la somma di € 540,00 dovuta per il noleggio delle due vetture né alcuna offerta risarcitoria degli ulteriori danni subiti e sopra quantificati.
 - Che all'odierno attore spetta l'integrale risarcimento di ogni danno subito.
- Tutto ciò premesso e ritenuto e per quanto sarà fatto valere *in itinere* il sottoscritto procuratore chiede all'Ill.mo Sig. Giudice adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare la piena ed esclusiva responsabilità del convenuto per i fatti di cui in premessa;
- 2) Per l'effetto, condannare il convenuto a pagare la somma dovuta a titolo di noleggio delle due vetture ammontante ad € 540,00 oltre interessi, a risarcire all'odierno attore tutti i danni, materiali e morali, diretti ed indiretti, subiti e subendi così come sono stati già quantificati e precisamente € 180,00 per il carro-attrezzi, € 2.520,00 per il mancato noleggio della vettura dal 17.04.2012 al 19.06.2012, € 3.000,00 per l'acquisto della vettura sostitutiva, € 300,00 per il trasporto ed € 125,00 per il passaggio di proprietà, oltre le spese per la demolizione della vettura, e le spese fisse di esercizio (bollo auto) e comunque come saranno quantificati in corso di causa;

- 3) Condannare il convenuto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, delle spese, competenze nonché onorari di giudizio oltre IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria si chiede fin d'ora ammettersi interrogatorio formale del convenuto su tutte le circostanze di cui in premessa, nonché prova per testi sulle medesime circostanze precedute dalla locuzione "Vero o meno che" con altri testi da indicare in assegnando termine, nonché interrogatorio libero dell'attore.

Con espressa riserva di ulteriori richieste istruttorie, indicazioni testi e produzione documenti.

Si produce documentazione come da indice di fascicolo.

Con vittoria di spese e compensi.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente atto è contenuto entro € 26.000,00.

Torrenova, li 22.11.2012

Avv. Maria Tiziana Scolaro

RELATA DI NOTIFICA

Su istanza dell'Avv. Maria Tiziana Scolaro, io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario, addetto al Tribunale di Patti - Sezione Distaccata di S. Agata Militello, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto, per loro legale scienza e conoscenza a:

- Il Signor DONATO LEMMA MARCELLO residente in via Sardegna n° 1 - Sant'Agata Militello, Cap 98076 consegnandone copia, come per legge, a mani di

F. LEMMA

Stipulato

1. Agata Militello

16-12-2012

RUSSO ANTONINO
Ufficiale Giudiziario
DATT. - Sez. Dist. S. AGATA M. L.L.C.

C/da San Giuseppe – espose, in sintesi, che, in data 30.03.2012, il Sig. Donato Lemma Marcello si era recato presso il predetto Autosalone-Autonoleggio al fine di prendere una vettura in locazione (a noleggio senza conducente); che, dopo la firma del relativo contratto e le altre formalità di rito, il Sig. Oriti aveva consegnato al Sig. Donato Lemma la vettura Opel Corsa, tg. BZ991NK, per sette giorni dal 30.03.2012 al 06.04.2012; che, in data 06.04.2012, il Signor Donato Lemma aveva restituito la vettura Opel Corsa, tg. BZ991NK, non pagando il relativo costo, ammontante ad € 210,00, e prendendo a noleggio la vettura Fiat Punto Dynamic, tg. CR301MH, per il periodo dal 06.04.2012 al 17.04.2012, dicendo che avrebbe provveduto a pagare l'intero importo dovuto alla consegna della detta vettura; che il Sig. Oriti Salvatore aveva consegnato al Sig. Donato Lemma Marcello la vettura di sua proprietà, con il pieno del carburante, in perfette condizioni di manutenzione ed in stato di servire all'uso richiesto dallo stesso, garantendogli, tra l'altro, il pacifico godimento durante la durata del contratto; che il Sig. Donato Lemma, dopo aver riconosciuto l'idoneità della vettura Fiat Punto Dynamic, tg. CR301MH, per l'uso richiesto e pattuito, la prendeva in consegna con tutti gli accessori e andava via, alla guida del veicolo; che il Sig. Donato Lemma non solo non aveva provveduto a pagare quanto dovuto per il noleggio delle due vetture, ammontante ad € 540,00, ma aveva persino provocato un incidente, in data 17.04.2012, in C/da San Giorgio del Comune di San Fratello, distruggendo completamente l'autovettura di proprietà dell'autosalone-autonoleggio Oriti e concessale a noleggio; che non è stato possibile spostare l'autovettura senza l'intervento del carro-attrezzi, per il quale il Sig. Oriti ha dovuto affrontare un costo di € 180,00; che il Sig. Oriti è stato privato di una macchina utilizzata dallo stesso per concederla a noleggio per 63 giorni (dal 18 aprile sino al 19 giugno, data in cui ha rimpiazzato il proprio parco auto con l'acquisto di una vettura sostitutiva), con un mancato guadagno di € 2.520,00, dal momento che la vettura veniva concessa a noleggio per € 40,00 al giorno; che l'auto, al momento del sinistro, aveva un valore di € 3.800,00; che il Sig. Oriti ha verificato la possibilità di riparare la stessa, ma tale riparazione è apparsa antieconomica; che il Sig. Oriti, pertanto, in data 19.06.2012, ha acquistato un'auto similare, pagando la somma di € 3.000,00, oltre ad € 300,00

Il relativo trasporto ed € 125,00 per il passaggio di proprietà; che il Sig. Oriti deve provvedere alla demolizione della vettura e pertanto affrontare le relative spese, delle quali chiede il rimborso, oltre alle spese fisse di esercizio (bollo auto).

Con la presente comparsa, il convenuto Sig. Donato Lemma Marcello si costituisce in giudizio, contestando fermamente ed estensivamente, sia in fatto che in diritto, tutto quanto dedotto dall'attore a fondamento della propria domanda.

La rivolta nei confronti del Sig. Donato Lemma Marcello, infatti, è un'azione giuridicamente infondata e pretestuosa, mediante la quale l'attore si prefigge, con tutta evidenza, di conseguire un risarcimento che non ha certamente diritto di ottenere, almeno da parte dell'odierno convenuto qui difeso.

DIRITTO si eccepisce in via preliminare quanto segue:

SULL'ATTO DI CITAZIONE. Giova innanzitutto rilevare che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta caratterizzato da un'assoluta genericità nell'indicazione dei fatti da cui le pretese della controparte dovrebbero trarre il proprio fondamento, con inevitabile grave compromissione del diritto di difesa del convenuto, al quale è reso estremamente difficoltoso, se non addirittura impossibile, il tentativo di esperire in via immediata ed esauriente tutte le proprie difese, con conseguente nullità dell'atto introduttivo nonché inammissibilità della domanda con esso proposta (cfr., *ex multis*, Corte Cass., sent. n. 7507 del 2001).

È indubbio, infatti, che la mancata indicazione delle circostanze modali e temporali in cui sarebbe avvenuto il danno lamentato, dell'erroneità o dell'inadeguatezza della prestazione del Sig. Donato Lemma Marcello rendono impossibile, per l'esponente, ricostruire i fatti e, quindi, poter fornire validi elementi difensivi.

Gli atti avversi, inoltre, sono completamente sforniti di alcun supporto probatorio volto a dimostrare il valore *ante* e *post* sinistro dell'autovettura Fiat Punto Dynamic, n. 0R301MH, la sua vetustà, il deprezzamento subito a seguito del sinistro, nonché la natura e le entità delle riparazioni che avrebbero potuto e dovuto essere effettuate sulla stessa e che, se realmente poste in essere, avrebbero certamente giustificato la lamentata antieconomicità della riparazione. Non a caso, secondo la giurisprudenza di merito, "[...] con riguardo ad un veicolo usato e rottamato per l'antieconomicità delle riparazioni e delle sostituzioni [...] ove si richieda un risarcimento maggiore di danni sostenendo le ottime condizioni dell'usato, è necessario darne concreta prova e a tal uopo

non è sufficiente la produzione di fotografie che ne attestino soltanto tale stato (apparente) della carrozzeria" (Giudice di Pace di Casamassima, sentenza del 6 febbraio 1998).

Orbene, nel caso che ci occupa, la lamentata antieconomicità della riparazione non è supportata da alcun elemento probatorio (quale, ad esempio, il preventivo di un carrozziere), volto a dimostrare che il costo delle riparazioni sia superiore al valore del veicolo *ante e post* sinistro. È ovvio che una simile carenza comporta una autonoma declaratoria di inefficacia e/o di nullità e/o di inesistenza, che dir si voglia, dell'atto introduttivo del presente giudizio.

Del pari, non risulta provato in alcun modo neppure il mancato guadagno (lucro cessante), che il Sig. Oriti quantifica arbitrariamente in € 2.520,00. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che - ai fini della quantificazione e liquidazione del mancato guadagno lamentato - "occorre che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'*id quod plerumque accidit* - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità" (Cass. civ., sez. III, sent. n. 23304 del 2007). Orbene, anche la quantificazione arbitraria del mancato guadagno, unitamente alla mancanza di qualsiasi supporto probatorio volto a dimostrare l'antieconomicità delle riparazioni e all'assoluta genericità nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, comportano la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, 1° comma, c.p.c., e 163 n. 3, c.p.c.

NEL MERITO:

La ricostruzione dei fatti offerta dall'attore nell'atto di citazione, nella parte in cui mira a comprovare l'asserita responsabilità dell'odierno convenuto, è contrastante con la realtà, come attestano le seguenti osservazioni.

1. Il Sig. Donato Lemma Marcello, innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto *ex adverso*, ha già da tempo provveduto al pagamento del noleggio della vettura Opel Corsa, tg. BZ 991 NK, portato dalla fattura n. 130B/12, mediante il bonifico bancario del 05.07.2012 (all. 2).

2. Quanto al noleggio dell'autovettura Fiat Punto Dynamic, tg. CR 301 MH, invece, nulla è dovuto al Sig. Oriti Salvatore, e ciò in quanto, come meglio si dirà nel seguito della presente comparsa, la suddetta autovettura presentava dei difetti - alcuni dei

manifestatisi già al momento della consegna ed altri, preesistenti, manifestatisi successivamente – che, oltre a non essere riconosciuti o facilmente riconoscibili dal Sig. Donato Lemma Marcello, ne diminuivano in modo apprezzabile l'idoneità della vettura per l'uso richiesto e pattuito, e rispetto ai quali l'odierno convenuto aveva già provveduto, al momento della consegna dell'auto, a chiedere al Sig. Oriti Salvatore la riduzione del corrispettivo ex art. 1578, comma 1, c.c.

In ogni buon conto, nel reiterare tutte le suesposte argomentazioni, si contesta in questo caso il quantum della fattura n. 158B/12, relativa al noleggio dell'autovettura Fiat Punto Dynamic, tg. CR 301 MH, che non può certamente assurgere al valore di cui si parla nel presente giudizio.

In tal senso, giova ricordare che: *“la semplice fattura non costituisce prova a favore di chi l'ha emessa, né comporta l'inversione dell'onere della prova. Di talché, quando il debitore la contesta l'ammontare, come nel caso di specie, essa non vale a dimostrare l'esistenza del credito e tanto meno la sua liquidità ed esigibilità”* (Corte d'Appello di Napoli, sent. del 24.01.2006). *“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione materiale, costituisce un atto giuridico a contenuto partecipativo e consiste in una comunicazione indirizzata all'altra parte di un rapporto che il mittente assume già costituito, e che, quando l'esistenza di tale rapporto sia contestato dal destinatario del documento, la fattura stessa, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, in quanto alle sue caratteristiche genetiche inerenti alla formazione ad opera proprio della parte che emette non può avvalersene”* (Corte d'Appello di Napoli, sent. cit.).

Sempre in relazione al noleggio dell'auto Fiat Punto Dynamic, tg. CR 301 MH, e all'emissione della relativa fattura, inoltre, si rileva quanto segue.

Nell'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice afferma a chiare lettere che il Sig. Donato Lemma Marcello ha noleggiato l'autovettura Fiat Punto Dynamic, tg. CR 301 MH, per il periodo dal 06.04.2012 al 17.04.2012 (undici giorni), e che per tale noleggio egli risulta creditore di un importo pari a € 330,00 (cfr. fattura allegata all'atto introduttivo di parte attrice).

Infine, si precisa che l'autovettura Fiat Punto Dynamic, tg. CR301MH, veniva concessa al Sig. Donato Lemma Marcello a € 30,00 al giorno.

Nello stesso atto di citazione, tuttavia, l'attore afferma di essere stato privato di una macchina utilizzata dallo stesso per concederla a noleggio per 63 giorni, lamentando un mancato guadagno di € 2.520,00, "dal momento che la vettura veniva concessa a noleggio per € 40,00 al giorno".

Orbene, è ovvio che una tale contraddizione è già di per sé sufficiente a far desumere la totale infondatezza della pretesa avanzata *ex adverso*, finalizzata a conseguire un risarcimento indebito, esorbitante e quantificato in maniera totalmente arbitraria.

4. Falsa è l'affermazione di parte attrice secondo la quale l'autovettura Fiat Punto Dynamic, tg. CR301MH, era stata consegnata al Sig. Donato Lemma Marcello "*in perfette condizioni di manutenzione ed in stato di servire all'uso richiesto dallo stesso*".

Vero è, al contrario, che la suddetta autovettura, già al momento della consegna, presentava evidenti graffi ed ammaccature, soprattutto al tetto, ma anche ai lati del veicolo. Ciò veniva puntualmente riferito dal Sig. Donato Lemma al Sig. Oriti, il quale, però, nonostante l'esistenza tali difetti/vizi, rifiutava di ridurre il corrispettivo per il noleggio dell'autovettura.

Il Sig. Donato Lemma, tuttavia, necessitando di un'autovettura per motivi di lavoro, firmava ugualmente il contratto di noleggio dell'auto, quindi si metteva alla guida della stessa.

5. Soprattutto è falsa – e, per vero, fantasiosa – l'affermazione, che l'attore attribuisce al Sig. Donato Lemma Marcello e che qui si contesta, secondo la quale l'odierno convenuto, al momento della consegna dell'autovettura Fiat Punto Dynamic per cui è causa, avrebbe riconosciuto l'idoneità della stessa per l'uso richiesto e pattuito.

Il Sig. Donato Lemma Marcello, infatti, una volta messi alla guida della suddetta autovettura, notava che il serbatoio della benzina era vuoto; per tale ragione, egli era costretto a recarsi presso il distributore di benzina più vicino all'Autosalone Oriti al fine di rifornire la suddetto auto, già in riserva.

Rifornito il veicolo appena noleggiato, il Sig. Donato Lemma Marcello notava che l'autovettura era instabile; per tale ragione, egli si recava prontamente presso il proprio gommista di fiducia, Sig. Scaffidi Giuseppe, con sede in Acquadolci, Via Torrente Inganno, ove quest'ultimo faceva immediatamente notare al Sig. Donato

insufficiente pressione di gonfiaggio dei quattro pneumatici, quindi provvedeva a regolare la pressione. Anche ciò veniva puntualmente riferito telefonicamente dal Sig. Donato Lemma al Sig. Oriti.

In luce di fatti sopra riportati e descritti, appare utile e conducente richiamare una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sez. III, sent. n. 4495 del 2010), nella quale – per un caso analogo a quello che qui ci occupa – la Suprema Corte ha voluto modo di affermare a chiare lettere che: *“in tema di vizi della cosa locata, nel caso di locazione di un'automobile, il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore i danni derivanti dall'effettoso funzionamento di parti meccaniche; né egli può esonerarsi dalla responsabilità, invocando la sua incolpevole ignoranza del difetto, qualora non abbia provveduto, prima della consegna del veicolo al conduttore, ad ispezionare l'autovettura, dovendo tale controllo essere compiuto prima di ogni consegna al conduttore, in considerazione della particolare natura cui sono sottoposti i veicoli da noleggio”* (Cass., sez. III, 24 febbraio 2010, n. 495). In altri termini, se un'autovettura presa a noleggio presenta dei vizi/difetti che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità della stessa per l'uso richiesto e pattuito – come è accaduto nel caso che qui ci occupa – il proprietario non ha diritto a pretendere il corrispettivo, ed anzi è tenuto a risarcire tutti i danni subiti da chi ha preso l'auto a noleggio se non dimostra di aver effettuato i controlli del caso prima della consegna del veicolo. Il conduttore, al contrario – secondo la Corte di Cassazione – non è tenuto a provare l'esistenza del vizio/difetto. Spetta piuttosto al locatore dimostrare di aver senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

La Suprema Corte, in buona sostanza, si riferisce al secondo comma dell'articolo 1578 c.c. in base al quale *«il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna»*.

Orbene, nel caso di specie, l'attore non solo ha consegnato al Sig. Donato Lemma un'autovettura con dei difetti – alcuni dei quali, si è detto, manifestatisi al momento della consegna ed altri, preesistenti, manifestatisi successivamente – che, oltre a non essere riconoscibili o facilmente riconoscibili dall'odierno convenuto, ne diminuivano in modo apprezzabile l'idoneità della stessa per l'uso richiesto e pattuito, ma non ha

insufficiente pressione di gonfiaggio dei quattro pneumatici, quindi provvedeva a regolare la pressione. Anche ciò veniva puntualmente riferito telefonicamente dal Sig. Donato Lemma al Sig. Oriti.

Il fatto di fatti sopra riportati e descritti, appare utile e conducente richiamare una pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sez. III, sent. n. 4495 del 2010), la quale – per un caso analogo a quello che qui ci occupa – la Suprema Corte ha modo di affermare a chiare lettere che: *“in tema di vizi della cosa locata, nel caso di locazione di un'automobile, il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore i danni derivanti dal malfunzionamento di parti meccaniche; né egli può esonerarsi dalla responsabilità, invocando la sua incolpevole ignoranza del difetto, qualora non abbia provveduto, prima della consegna del veicolo al conduttore, ad ispezionare l'autovettura, dovendo tale controllo essere compiuto prima di ogni consegna al conduttore, in considerazione della particolare natura cui sono sottoposti i veicoli da noleggio”* (Cass., sez. III, 24 febbraio 2010, n. 4495). In altri termini, se un'autovettura presa a noleggio presenta dei vizi/difetti che diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità della stessa per l'uso richiesto e pattuito – come è accaduto nel caso che qui ci occupa – il proprietario non ha diritto a pretendere il corrispettivo, ed anzi è tenuto a risarcire tutti i danni subiti dal conduttore. Se l'auto a noleggio *se non* dimostra di aver effettuato i controlli del caso prima della consegna del veicolo. Il conduttore, al contrario – secondo la Corte di Cassazione – non è tenuto a provare l'esistenza del vizio/difetto. Spetta piuttosto al locatore dimostrare di aver senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

La Suprema Corte, in buona sostanza, si riferisce al secondo comma dell'articolo 1375 c.c. in base al quale *«il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti dai vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna»*.

O bene, nel caso di specie, l'attore non solo ha consegnato al Sig. Donato Lemma un'autovettura con dei difetti – alcuni dei quali, si è detto, manifestatisi al momento della consegna ed altri, preesistenti, manifestatisi successivamente – che, oltre a non essere riconosciuti o facilmente riconoscibili dall'odierno convenuto, ne diminuivano in modo apprezzabile l'idoneità della stessa per l'uso richiesto e pattuito, ma non ha

neppure dimostrato di avere effettuato i controlli del caso prima della consegna del veicolo noleggiato.

6. In merito al *quantum debeatur*, nel reiterare tutte le suesposte argomentazioni, si contesta *in toto* la quantificazione dei danni operata da controparte, eccessivamente onerosa, generica, ingiustificata e non supportata da idonei strumenti probatori. Si impugna, pertanto, tutta la documentazione prodotta *ex adverso* ed in particolare tutti i conteggi effettuati da controparte che non possono certamente assurgere al valore di prova nel presente giudizio.

A fini meramente difensivi, e ferma restando l'esatta ricostruzione dei fatti così come compiuta in premessa e nel seguito della presente comparsa, si precisa in ogni caso, che l'allegazione documentale attorea risulta parziale, avendo la stessa prodotto nel proprio fascicolo unicamente la prima pagina del documento di accettazione per entrambi i contratti di noleggio stipulati con il Sig. Oriti. Ciò comporta chiaramente una grave compromissione del diritto di difesa dell'odierno convenuto, il quale si trova nell'assoluta impossibilità di analizzare le relative clausole contrattuali e di controdedurre, eventualmente, in ordine alle pretese avanzate da controparte.

Si fa presente, inoltre, che in entrambi i fogli di accettazione firmati dall'odierno convenuto si precisa che: "Qualora il veicolo noleggiato Le dovesse subire dei danni o venisse rubato Ella sarà personalmente responsabile nei limiti della franchigia stabilita dalle nostre tariffe vigenti". L'odierno attore, tuttavia, ha ommesso di indicare quali siano le "tariffe vigenti" ed i "limiti della franchigia" entro i quali l'odierno convenuto sarebbe presumibilmente responsabile in caso di danni subiti dal veicolo noleggiato.

6. Quanto sin qui riferito appare dirimente in ordine al puntuale assolvimento dei propri obblighi contrattuali e non da parte del Sig. Donato Lemma Marcello e, così, alla totale infondatezza e pretestuosità dell'odierna iniziativa, mediante la quale il Sig. Oriti Salvatore tenta palesemente di conseguire un risarcimento che non ha di certo diritto di ottenere, quantomeno da parte dell'odierno convenuto qui difeso.

7. Come risulta evidente dalla narrativa fin qui compiuta e come verrà positivamente dimostrato nel seguito della presente comparsa e nel corso del giudizio, nessuna

responsabilità può dunque riconoscersi in capo all'odierno convenuto in ordine al puntuale assolvimento dei propri obblighi contrattuali ed extracontrattuali.

SULLA DINAMICA DEL SINISTRO E SULLA RICHIESTA DI CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI SAN FRATELLO.

8. Erronea è l'affermazione di parte attrice secondo la quale il Sig. Donato Lemma Marcello, in data 17.04.2012, avrebbe provocato un incidente in C/da San Giorgio del Comune di San Fratello, distruggendo completamente l'autovettura di proprietà dell'autosalone autonoleggio Oriti e concessale a noleggio. Trattasi, infatti, di una affermazione non corrispondente al vero e frutto di un'incomprensibile travisamento della reale dinamica del sinistro.

9. Invero, la responsabilità del sinistro per cui è causa va ascritta alla esclusiva colpa del Comune di San Fratello, come emerge dalla dinamica che di seguito si espone.

10. In data 17 aprile 2012, alle ore 09.10 circa, il Sig. Donato Lemma Marcello si trovava a percorrere la C/da San Giorgio del Comune di San Fratello con direzione ad Agata, alla guida della vettura Fiat Punto Dynamic, tg. CR301MH, noleggiata presso l'autosalone autonoleggio Oriti in data 06.04.2012, e che egli personalmente conduceva nel rispetto delle prescrizioni stabilite per quel tratto di strada.

11. In particolare, trattandosi di una strada scoscesa e dissestata (e in discesa rispetto al senso di marcia), tra l'altro piena di buche, terra, fango, sassi, foglie ed arbusti in genere, non segnalati, né protetti, né transennati (all. 3), il Sig. Donato Lemma Marcello procedeva ad una velocità non superiore ai 15 Km/h.

12. Giunto in prossimità del "Consorzio Olivicolo Italiano UNAPROL" di Versaci Benedetta (ubicato sul lato sinistro rispetto al senso di marcia), la vettura condotta dal Sig. Donato Lemma Marcello perdeva improvvisamente aderenza, ed urtando con la sua parte anteriore/laterale destra con il terrapieno posto sul lato destro della strada si ribaltava, adagiandosi completamente con il tetto sull'asfalto, nonostante il conducente avesse tentato, invano, di compiere tutte le manovre necessarie per fermare il veicolo in moto di sbandamento.

13. La perdita di aderenza dell'auto era stata provocata dalla presenza di un'estesa lastra di ghiaccio, non visibile ed assolutamente non prevedibile dal conducente, che interessava buona parte della carreggiata (all. 4).

14. Il tratto di strada che precedeva il luogo dell'incidente si presentava asciutto e non erano visibili tracce di sale o di altri prodotti atti a impedire la formazione di ghiaccio né, tanto meno, erano presenti in loco delle segnalazioni atte a preavvertire l'utente della presenza della lastra di ghiaccio in questione.

15. A seguito del sinistro, il Sig. Donato Lemma Marcello riusciva a liberarsi dalla cabina dell'auto ribaltata, nella quale era rimasto intrappolato per qualche minuto, e, dolorante, chiamava prontamente i soccorsi. Sul luogo del sinistro intervenivano anche il Sig. Lazzara Vincenzo ed il Sig. Donato Lemma Marco, i quali, operandosi al fine di prestare i soccorsi al Sig. Donato Lemma Marcello, notavano le pessime condizioni della strada, nonché la presenza dell'estesa lastra di ghiaccio su buona parte della carreggiata.

16. Nella medesima circostanza, il Sig. Donato Lemma Marcello lamentava forti dolori al capo, nonché vertigini, cefalea e cervicalgia; lo stesso, pertanto, il giorno stesso del sinistro, era costretto a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Agata Militello, dove, effettuato un primo soccorso, veniva dimesso con la diagnosi di "*trauma cranico cervicolumbale post-traumatico*", con prognosi di "*3 giorni (salvo complicazioni)*" e contestuale prescrizione di cure mediche antinfiammatorie e decontratturanti (all. 5).

17. A causa della gravità del trauma riportato nell'incidente occorsogli, l'odierno attore ha dovuto affrontare un percorso riabilitativo di due mesi, sostenendo anche ingenti spese mediche (all. 6).

18. Giusto quanto fin qui affermato, si rende in ogni caso opportuna la chiamata in causa del Comune di San Fratello, in persona del Sindaco *pro tempore*, in quanto la responsabilità del sinistro per cui è causa risulta ad esso imputabile in via esclusiva.

19. La responsabilità dell'evento, infatti, è imputabile al Comune di San Fratello quale Ente proprietario (e custode) responsabile *ex art. 2051 c.c.* per il "*danno dalle*

che ha in custodia [...], nonché soggetto obbligato alla manutenzione della strada in questione. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che *la proprietà pubblica del Comune sulle strade (art. 16, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 17) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 della Legge 11 novembre 1923, n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, in capo all'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., che imputa oneroso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi* (Cass. Civ., sent. n. 149 del 1998).

Con specifico riferimento al ghiaccio sulle strade, la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che *"laddove si presenti un sinistro su una strada, provocato dal ghiaccio, è ritenuto applicabile all'ente l'art. 2051 c.c., in quanto proprietaria e gestore della strada pubblica, qualora esso non abbia dimostrato di avere usato la diligenza che il caso esige, ovvero di avere adottato tutte le misure necessarie e idonee a prevenire e impedire l'occorrenza di danni a terzi, e che, trattandosi di responsabilità oggettiva, questa resta esclusa soltanto dal caso fortuito, che attiene non già a un comportamento del responsabile, ma al nesso causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità e che può essere costituito anche da fatto del terzo o del danneggiato"* (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2562 del 22 febbraio 2012).

Sempre di recente, inoltre, la Suprema Corte, con la sentenza 22 febbraio 2012, n. 2562, ha aggiunto un altro tassello fondamentale nella struttura costitutiva dell'illecito previsto dall'art. 2051 c.c., affermando che tale fattispecie speciale di responsabilità è comunque applicabile all'Ente gestore della strada pubblica, anche se di notevole estensione, nel caso in cui risulti che, in concreto e al tempo del sinistro, tale strada era oggetto di custodia.

Ebbene, nel caso che qui ci occupa, la strada in questione è di proprietà del demanio comunale, inoltre, l'estensione delle strade del Comune di San Fratello – il quale ha un territorio assai circoscritto – è di per sé idonea a consentire all'Ente territoriale un controllo ed una vigilanza continua, tali da garantirne la corretta fruibilità.

20. Per altro verso, il sinistro per cui è causato è incontestabilmente riconducibile alla fattispecie del "danno ingiusto risarcibile" contemplato dall'art. 2043 c.c., recepite il principio del "neminem ledere", atteso che il Comune di San Fratello non aveva provveduto alla eliminazione o, comunque, alla segnalazione del ghiaccio presente sul manto stradale. Una siffatta condotta dell'Ente territoriale risulta essere in palese contrasto con quanto imposto allo stesso dalle disposizioni vigenti in materia e dalla comune diligenza e prudenza. Infatti, la stessa giurisprudenza ha sottolineato che "la discrezionalità dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizza e mantenga un'opera pubblica trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e della integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che, all'inosservanza di dette disposizioni e di dette norme, consegue la ineludibile responsabilità dell'amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi" (Cass. Civ., sent. n. 15061 del 2003).

La pedissequa identità di situazioni con la fattispecie per cui è causa induce a ritenere che anche per essa, come per quelle descritte nella pronunzie in precedenza riportate, debba riconoscersi la diretta responsabilità del Comune di San Fratello ed escludersi l'esimente costituita dall'impossibilità di un "[...] continuo ed efficace controllo [...]".

Tutto ciò premesso, dedotto ed eccepito, il Sig. Donato Lemma Marcello, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare, vista l'intenzione del convenuto Sig. Donato Lemma Marcello di chiamare in causa il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco *pro tempore*, si chiede al Giudice, ex art. 269 c.p.c., lo spostamento, in termini congrui, della prima udienza fissata per il giorno 15.03.2012, al fine di consentire la notificazione dell'atto di chiamata del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.

Nel rito: DICHIARARSI, per le ragioni sopra esposte, l'inefficacia e/o la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di citazione.

Nel merito: RESPINGERSI le pretese attoree tutte, così come formulate nell'atto di citazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, CONDANNARE il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco *pro tempore*, a tenere indenne e a manlevare il convenuto Sig. Donato Lemma Marcello da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico dall'accoglimento totale o parziale delle domande attoree.

Con ampia riserva di integrazione, precisazione e modificazione delle domande, delle conclusioni e delle istanze istruttorie, nei termini di legge, anche all'esito dell'esame dell'atto con cui la parte chiamata si costituirà, eventualmente, in giudizio.

via istruttoria:

si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria le copie dei seguenti documenti: 1) atto di citazione notificato; 2) copia bonifico bancario del 05.07.2012 relativo al noleggio dell'autovettura (g. BZ 991 NK); 3) n. 5 fotografie riproducenti lo stato dei luoghi al momento del sinistro; 4) n. 5 fotografie riproducenti l'esistenza di una lastra di ghiaccio su strada al momento del sinistro; 5) copia referto rilasciato il 04.04.2012 dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Agata Militello; 6) certificati medici attestanti lo stato di salute *post* sinistro del Sig. Donato Lemma Marcello.

richiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di cui al punto n. 15 presente comparsa, preceduta dalla locuzione "*vero è che*" con i Signori Lazzara Donato e Donato Lemma Marco, entrambi residenti in Sant'Agata Militello.

chiede, inoltre, ammettersi prova testimoniale con il Sig. Scaffidi Giuseppe, titolare dell'omonimo "Centro Pneumatici - commercio e riparazione", con sede in Via Torrente Inganno, sulla seguenti circostanze: 1) "*vero o no che in data 04/04/2012, il Sig. Donato Lemma Marcello, a bordo dell'autovettura Fiat Punto Dynamic,*

si è recato presso il "Centro Pneumatici - commercio e riparazione Scaffidi", di cui Lei è il legale rappresentante, al fine di regolare la pressione dei quattro pneumatici della suddetta autovettura?"; 2) "vero o no che i quattro pneumatici dell'autovettura Fiat Punto Dynamic avevano una insufficiente pressione di gonfiaggio?"


d) Sin da ora, infine, si chiede di essere ammessi alla prova contraria rispetto a quella articolata dall'attore sui medesimi capi e con gli stessi testi.

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA


Io sottoscritto Dott. Rosario Di Blasi dichiaro, ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/02, così come modificato dalla Legge 183/11, assumendomi ogni responsabilità ai sensi di legge, che con la presente comparsa, depositata in data 18.02.2013, chiamo in causa terzi, senza che da ciò consegua un aumento di valore della causa. Dichiaro, inoltre, che il valore della domanda proposta da parte attrice è contenuto entro € 26.000,00, e verso, pertanto, il Contributo Unificato determinato nella misura fissa di € 206,00.

Sant'Agata Militello, 18.02.2013

Dott. Rosario Di Blasi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 FEB. 2013



C) Riproduzione provvedimento del 20.02.2013, comunicato al sottoscritto difensore in pari data, mediante il quale l'III.mo Sig. Giudice Istruttore, Dott. A. Casdia, ha autorizzato il convenuto a chiamare in causa il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco p.t.:

TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE DISTACCATA DI S. AGATA MILITELLO

IL GIUDICE,

letta la comparsa di risposta, con richiesta di chiamata di terzo e rituale richiesta di spostamento della prima udienza

FISSA

per la comparizione delle parti, l'udienza del 20/02/2013, ore di rito, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dilato ridi legge.

S. Agata, 20/02/2013

IL GIUDICE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
20 FEB 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe Vicario)

Sant'Agata Militello, 21.02.2013

Dott. Rosario Di Blasi



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Patti, Sezione distaccata di Sant'Agata Militello, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto, per sua legale scienza e conoscenza, a:

COMUNE DI SAN FRATELLO, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, sita in San Fratello (ME), Via Serpi, mediante spedizione di copia conforme all'originale fatta a mezzo del servizio postale.

A MANI DEL ~~COMPIEGATO~~ *addetto* *dell'Ufficio di* **S. FRATELLO**
Selenia pro tempore
S. FRATELLO 26-2-2013

RUSSO ANTONINO
Ufficiale Giudiziario
Trib. PATTI - Sez. Dist. S. AGATA M. LLO